

Legge regionale 14 ottobre 1965 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 12/05/1988

Autorizzazione all' acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione.

Art. 1

(1)(2)(3)

Per la provvista delle sedi degli Uffici regionali e degli Enti od Istituti, dipendenti dalla Regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria beni immobili ed a eseguire costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, adattamenti e sistemazioni di fabbricati.

(4)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 57/1971

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 69/1975

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, secondo comma, L. R. 57/1971 nel testo modificato da art. 4, L. R. 75/1980

4 Parole aggiunte al primo comma da art. 53, comma 1, L. R. 28/1988